



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

Atto N. 1305/2020

Oggetto: AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE RILASCIATA CON PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE N. 2318 DEL 20.04.2012 E SS.MM.II. PER L'INSEDIAMENTO SITO IN VIA CONTURLI 33, COMUNE DI CARASCO. GESTORE: A-ESSE S.P.A.. RIESAME CON VALENZA DI RINNOVO AI SENSI DELL'ART. 29-OCTIES, TITOLO III - BIS, PARTE SECONDA DEL D.LGS. N. 152/2006 E S.M.I..

In data 16/07/2020 il dirigente BRUZZONE MAURO, nella sua qualità di responsabile, adotta il seguente Atto dirigenziale;

Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";

Richiamato il vigente Statuto della Città Metropolitana di Genova;

Visto l'art. 107, commi 1, 2 e 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

Visto il bilancio di previsione triennale 2020/2022, approvato definitivamente dal Consiglio Metropolitanamente con deliberazione n. 1/2020 in data 15 gennaio 2020;

Visti:

la direttiva 2010/75/UE del Parlamento e del Consiglio del 24 novembre 2010 relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento);

il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 recante "Norme in materia ambientale" e ss mm.ii.;

il Decreto Interministeriale del 24 aprile 2008 concernente le modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 (G.U. 222 del 22 settembre 2008);

il D.Lgs 159/2011: "Codice delle Leggi antimafia e delle misure di prevenzione".

il Decreto Legge 17.03.2020, n. 18 (Disposizioni a seguito dell'emergenza CoVid-19) e in particolare l'art. 103, comma 1, che prevede che ai fini del computo dei termini dei procedimenti amministrativi non deve essere considerato il periodo compreso tra il 22.02.2020 e il 15.04.2020 e il D.L. 08.0.2020, n. 23, art. 37, che ha prorogato il termine del 15.04.2020 al 15.05.2020;

la Legge Regionale 21.06.1999, n. 18, recante "Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia";

la Legge Regionale 06.06.2017, n. 12, recante "Norme in materia di qualità dell'aria e di autorizzazioni ambientali"

il Piano di Tutela delle Acque vigente (riferito al periodo 2016÷2021), approvato dalla Regione Liguria con Deliberazione n.11 del 29 marzo 2016, ai sensi degli articoli 117 e 121 della parte III del D.Lgs. n.152/2006;

la D.G.R. n. 953 del 15 novembre 2019, "D.M. 6 marzo 2017, n. 58 recante le modalità anche contabili e le tariffe da applicare ai procedimenti AIA. Sostituzione della D.G.R. 893 del 31.10.2018";

la Decisione di esecuzione (UE) 2016/1032 della Commissione UE del 13 giugno 2016 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT), a norma della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, per le *industrie dei metalli non ferrosi*, pubblicata il 30 giugno 2016 sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea;

Visti inoltre:

il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

l'A.D.n. 1333 del 11.06.2019 ad oggetto "Definizione del calendario dei termini di presentazione delle istanze di riesame con valenza di rinnovo delle autorizzazioni integrate ambientali, ai sensi dell'art. 29-octies del Titolo III del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., per le installazioni ricadenti sul territorio della Città Metropolitana di Genova che svolgono attività principale interessata da talune specifiche decisioni di esecuzione della Commissione Europea."

Premesso che:

con P.D. n. 2318 del 20.04.2012 e ss.mm.ii. è stata rinnovata l'A.I.A. rilasciata alla A.ESSE S.p.A. relativa allo stabilimento di via Conturli 33, Carasco, per l'attività IPPC 4.2 – Prodotti chimici inorganici di base consistente nella produzione di ossido di zinco per arrostimento di zinco metallico;

con nota assunta a protocollo della Città Metropolitana di Genova con n. 38076 del 01.08.2019, integrata con nota prot. n. 49539 del 09.10.2019, l'Azienda ha presentato domanda di riesame dell'A.I.A. ritenendo pertinente alla propria attività ai fini del riesame la decisione (UE) 2016/1032 per le industrie dei metalli non ferrosi, punto "2.5, b) - lavorazione di metalli non ferrosi: fusione di lega di metalli non ferrosi, compresi i prodotti di recuperocon capacità di fusione superiore a 20 Mg al giorno..."

Dato atto che:

ai sensi dell'art.21, paragrafo 3 della Direttiva 2010/75/UE, entro 4 anni dalla data di pubblicazione delle decisioni sulle conclusioni sulle BAT, l'Autorità competente è tenuta a riesaminare e, se necessario, aggiornare tutte le condizioni di autorizzazione, garantendo la conformità dell'insediamento alle condizioni poste dal rinnovato titolo autorizzativo;

con nota prot. n. 42571 del 30.08.2019 è stato comunicato al Proponente l'avvio del procedimento di riesame dell'A.I.A. ed è stata contestualmente convocata la prima seduta della conferenza di servizi;

con nota prot. n. 42618 del 30.08.2019 è stato comunicato agli Enti l'avvio del procedimento di riesame dell'A.I.A.ed è stata contestualmente convocata la prima seduta della conferenza di servizi

con nota prot. n. 27569 del 26.09.2019 ARPAL ha trasmesso una richiesta di integrazioni;

con nota prot. n. 48085 del 02.10.2019 è stata trasmessa all'Azienda la richiesta di integrazioni di ARPAL; sospendendo i tempi del procedimento;

con nota assunta a protocollo della Città Metropolitana con n. 49539 del 09.10.2019 l'Azienda ha trasmesso agli Enti le integrazioni richieste;

con nota prot. n. 49992 del 10.10.2019 la conferenza dei servizi è stata posticipata al giorno 20.11.2019;

Preso atto che:

in data 20.11.2019 si è svolta presso gli uffici della Città Metropolitana di Genova in Largo F. Cattanei, 3 la conferenza dei servizi referente;

i tempi del procedimento sono stati sospesi a seguito di ulteriori richieste di integrazioni da parte degli enti partecipanti;

con nota prot. n. PG/2019/360641 del 18.12.2019 la Vice Direzione Generale della Regione Liguria ha comunicato di non ravvisare competenze in merito alla pratica in questione;

con nota assunta a protocollo della Città Metropolitana con n. 63097 del 23.12.2019 l'Azienda ha trasmesso le integrazioni richieste a seguito della conferenza di servizi;

con nota prot. n. 1830 del 14.01.2020 sono stati trasmessi agli enti il verbale della CdS e i pareri pervenuti nonché le integrazioni trasmesse dall'Azienda;

con nota prot. n. 11537 del 05.03.2020 è stata convocata la seconda seduta della conferenza di servizi in sede deliberante per il giorno 20.03.2020;

con nota prot. n. 12404 del 11.03.2020 è stata data comunicazione che, in relazione alla situazione di emergenza sanitaria a causa dell'epidemia da COVID-19, in ottemperanza alle direttive di cautela emanate dal Ministero della Funzione Pubblica con la circolare del 26.02.2020 e in base alle indicazioni dell'amministrazione con la quale è stato interdetto l'accesso a terzi negli uffici, la conferenza si sarebbe svolta, nella data fissata, in modalità asincrona e pertanto sono stati invitati gli enti a far pervenire i propri pareri in via telematica;

Esaminati

la documentazione presentata dall'Azienda unitamente alla domanda di riesame dell'autorizzazione integrata ambientale e le integrazioni trasmesse successivamente dall'Azienda;

gli esiti degli autocontrolli e dei controlli di parte pubblica più recenti che non mostrano situazioni critiche rispetto ai limiti e alle prescrizioni imposti dalla vigente autorizzazione;

esaminato il documento di valutazione di applicazione e applicabilità delle BAT presentato dall'Azienda nella sua versione integrata a seguito delle richieste in sede di conferenza dei servizi referente;

Esaminati i pareri pervenuti

con nota prot. n. 16009 del 23.03.2020, assunta a protocollo della Città Metropolitana con n. 13058 del 23.03.2020, con la quale la ASL 4 Chiavarese si è espressa favorevolmente in merito al riesame dell'A.I.A.;

con nota assunta a protocollo della Città Metropolitana con n. 14142 del 25.03.2020 con la quale ARPAL ha trasmesso il PMC aggiornato.;

Atteso che

con nota prot. n. 14965 del 14.04.2020 sono stati trasmessi all'Azienda e agli Enti i pareri pervenuti per la conferenza del 20.03.2020, chiedendo all'Azienda di far pervenire, entro 15 giorni dal ricevimento, eventuali osservazioni;

a seguito della nota di cui sopra non sono pervenute osservazioni da parte del proponente;

Rilevato che

non risulta pervenuto alcun parere da parte del Comune di Carasco;

conformemente a quanto stabilito dalla vigente normativa in materia di conferenza dei servizi (L. 241/1990 ss.mm.ii.), si sono assunti quali assensi le volontà e determinazioni non definitivamente espressi da parte degli Enti, regolarmente convocati, alla chiusura dei lavori della conferenza dei servizi;

pertanto, non sono pervenuti, da parte degli Enti convocati, motivati dissensi che ostino al rilascio del rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale per l'insediamento sito a Carasco in Via Conturli 33 gestita da A-ESSE S.p.A.;

Richiamata:

la relazione di chiusura del procedimento agli atti, la quale rende conto dell'iter e dello svolgimento della conferenza dei servizi convocata ai fini del riesame dell'autorizzazione integrata ambientale per l'insediamento gestito da A-ESSE S.p.A. e che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Atto Dirigenziale;

Considerato che:

in data 01.04.2020 è stata richiesta alla Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.), da parte della Città Metropolitana di Genova, comunicazione antimafia ai sensi dell'art. 87 D.Lgs 159/2011 ss.mm. ii. (prot. n. PR_MIUTG_Ingresso_0024552_20200504;

la Banca Dati Nazionale Antimafia ha restituito comunicazione antimafia ex art. 87 D.L. n. 159/2011, come emendato dal D.Lgs. n.218/2012 e dal D.Lgs. n.153/2014, in data 03.04.2020, che indica la non sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o divieto di cui all'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011;

Preso atto dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse da parte del responsabile di procedimento rispetto al provvedimento assumendo;

Dato atto che l'istruttoria del presente atto è stata svolta da Giovanni Testini, responsabile del procedimento, che attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 147 bis del decreto legislativo n. 267/2000 e che provvederà a tutti gli atti necessari all'esecuzione del presente provvedimento, fatta salva l'esecuzione di ulteriori adempimenti posti a carico di altri soggetti;

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto, il dirigente attesta altresì la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, assieme al responsabile di procedimento ai sensi dell'articolo 147 bis del decreto legislativo n. 267/2000;

Considerato che:

la Conferenza dei Servizi, esaminata la documentazione tecnica fornita dall'Azienda e valutata la stessa sufficiente ai fini del procedimento, preso atto dei pareri favorevoli condizionati al rispetto di prescrizioni impartite nei medesimi pareri espressi da parte degli Enti coinvolti nel procedimento, ha deliberato l'assenso al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio dell'impianto in oggetto con le modalità, i limiti e le prescrizioni contenute negli allegati al presente provvedimento "Parte 2 – Limiti e prescrizioni" (Allegato 2) e "Piano di Monitoraggio e Controllo" (Allegato 3) che costituiscono parte integrante e sostanziale del provvedimento stesso;

il Proponente ha provveduto a versare, in data 24.07.2019, € 2.000,00 Euro quale acconto degli oneri istruttori di entità pari a € 4.710, calcolati in base alle indicazioni della DGR 953/2019, da introitarsi sull'accertamento 1329 dell'anno 2019;

l'Azienda è certificata ISO 14001:2015;

sussistono pertanto le condizioni per procedere alla positiva conclusione del riesame con valenza di rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale.

DISPONE

per quanto in premesse specificato, di:

- 1) rinnovare alla A-ESSE S.p.A., per gli impianti esistenti ubicati in via Conturli 33, Carasco (Genova), l'Autorizzazione Integrata Ambientale, a seguito del procedimento di riesame con valenza di rinnovo, ai sensi del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 recante "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii., con le modalità e nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni impartite dalla conferenza dei servizi.

Al presente provvedimento sono allegati e ne costituiscono parte integrante e sostanziale i seguenti allegati:

- a) Allegato 1 "PARTE 1 IDENTIFICAZIONE DEL COMPLESSO IPPC"
- b) Allegato 2 "PARTE 2 LIMITI E PRESCRIZIONI"
- c) Allegato 3 "PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO"
- d) Allegato 4 "PLANIMETRIA GENERALE"
- e) Allegato 5 "PLANIMETRIA PUNTI DI EMISSIONE IN ATMOSFERA"
- f) Allegato 6 "PLANIMETRIA SITI DI STOCCAGGIO RIFIUTI"

- 2) di sostituire integralmente, con il presente atto, il Provvedimento Dirigenziale P.D. n. 2318 del 20.04.2012 e ss.mm.ii.;

- 3) che l'Azienda sia tenuta al versamento degli oneri istruttori, calcolati in base alle indicazioni della DGR 953/2019, pari a € 4.710, dei quali 2.000 € già versati come acconto (secondo lo schema denominato dati contabili), entro 30 gg dalla data di notifica del presente atto;

DATI CONTABILI

S/E	Codice	Cap.	Azione		Importo	Prenotazione		Impegno		Accertamento		CUP	CIG
					Euro	N.	Anno	N.	Anno	N.	Anno		
EN TR ATA	301000 2	0	300162 8	+	2.000,00					1329	2019		
Note:													
TOTALE ENTRATE:				+	2.000,00								
TOTALE SPESE:				-									

- 4) Trasmettere copia del presente provvedimento di autorizzazione integrata ambientale:
 - alla A-ESSE S.p.A., presso la sede dello stabilimento di Via Conturli 33, Carasco (GE);
 - all'ARPAL, per il controllo dei dispositivi imposti;
 - alla Regione Liguria, alla ASL 4 Chiavarese e al Comune di Carasco, per i seguiti di competenza
 - a ISPRA in relazione a quanto disposto al comma 3bis dell'art 184 ter del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii..

Informa, inoltre, che:

- i. il presente atto è soggetto a riesame con valenza di rinnovo trascorsi dodici anni dalla data del suo rilascio, ai sensi dell'art 29 octies del D. Lgs 152/2006 ss.mm.ii.;
- ii. l'autorità competente ha facoltà di disporre il riesame della presente autorizzazione ai sensi e per le motivazioni di cui all'art. 29-octies commi 3 e 4 del D. Lgs 152/2006 ss.mm.ii.;
- iii. le modifiche apportate dal gestore sono regolate da quanto stabilito all'art. 29-nonies del D. Lgs 152/2006 ss.mm.ii.
- iv. almeno 180 giorni prima della scadenza, la A&A Fratelli Parodi S.p.A., dovrà presentare alla Città Metropolitana di Genova istanza di rinnovo (ex articolo 29-octies e art.29-sexties, Titolo III-bis, Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.). L'Autorità competente si esprimerà entro la scadenza dell'autorizzazione. In ogni caso, l'attività può essere comunque proseguita fino alla decisione espressa, solo ai sensi del comma 11 del citato art.29-octies.
- v. per quanto non previsto dal presente Atto per i diversi comparti ambientali, si rinvia al D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i. ed ai suoi Provvedimenti attuativi presenti e futuri resta comunque obbligo dell'Azienda attenersi alle eventuali nuove disposizioni legislative.
- vi. sono fatti salvi tutti gli obblighi previsti per legge ed applicabili al caso

Informa infine che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dal ricevimento del provvedimento medesimo, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notificazione o dalla piena conoscenza del provvedimento.

**Sottoscritta dal Dirigente
(BRUZZONE MAURO)
con firma digitale**

ALLEGATO 2

PARTE 2 – LIMITI E PRESCRIZIONI

2.1.Prescrizioni di carattere generale

2.2.Prescrizioni relative alle garanzie finanziarie

2.3.Prescrizioni relative al monitoraggio delle acque sotterranee e dei suoli

2.4.Emissioni in atmosfera

2.4.A.Quadro dei limiti

2.4.B.Quadro dei monitoraggi

2.4.C.Quadro delle prescrizioni

2.4.D.Prescrizioni relative al collaudo impianti

2.5.Scarichi idrici

2.5.A.Quadro dei limiti

2.5.B.Quadro dei monitoraggi

2.5.C.Quadro delle prescrizioni

2.6.Produzione e gestione dei rifiuti

2.6.A.Quadro dei rifiuti prodotti

2.6.B.Quadro delle prescrizioni

2.6.C.Messa in riserva (R13) e recupero (R4) di matte di zinco

2.7.Emissioni sonore

2.7.A.Quadro dei limiti

2.7.B.Quadro dei monitoraggi

2.7.C.Quadro delle prescrizioni

2.7.D. Procedura di gestione di esposti/eventi anomali

2.8.Energia

2.9.Prescrizioni ai sensi del D.Lgs. 105/2015 (Direttiva Seveso)

2.1.Prescrizioni di carattere generale

1. La durata della presente Autorizzazione Integrata Ambientale è di anni 12 in forza della certificazione di gestione ambientale ISO 14001, fatto salvo il positivo rinnovo della stessa.
2. L'Azienda dovrà impegnarsi ad applicare la BAT 3 della Decisione di esecuzione (UE) 2016/1032 della Commissione del 13 giugno 2016 relativa al "Controllo dei processi" al fine di migliorare le prestazioni ambientali complessive e consistente nell'assicurare la stabilità di processo utilizzando un sistema di controllo di processo nonché una combinazione delle tecniche ivi indicate.
3. Il ciclo produttivo e le modalità gestionali devono essere conformi a quanto descritto nella relazione tecnica (ed alle successive integrazioni fornite) allegata alla domanda per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale nonché nel presente allegato, laddove non contrastino con le prescrizioni del provvedimento di rinnovo.
4. Ogni modifica del ciclo produttivo e/o dei presidi e delle attività anti-inquinamento dovrà essere preventivamente comunicata alla Città Metropolitana di Genova e all'ARPAL, fatta salva la necessità di presentare domanda di autorizzazione in caso di modifica sostanziale nei casi previsti dal D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
5. L'impianto deve essere munito di apposito cancello che deve restare chiuso in orario non lavorativo o in caso di assenza anche temporanea del personale dell'Azienda. Deve inoltre essere segnalata la presenza dell'impianto con un cartello indicante gli estremi autorizzativi, la ragione sociale, il nominativo del responsabile della gestione dell'impianto e la specifica del divieto di accesso al personale non autorizzato.
6. L'Azienda deve:
 - a) garantire un corretto e razionale utilizzo dell'acqua;
 - b) garantire un corretto ed efficace utilizzo dell'energia;
 - c) minimizzare la produzione di rifiuti e privilegiare l'avvio dei rifiuti a recupero. Ove ciò sia tecnicamente ed economicamente impossibile, tali rifiuti dovranno essere avviati a smaltimento evitandone e riducendone l'impatto sull'ambiente, nel rispetto della normativa vigente in materia
 - d) garantire la custodia continuativa dell'impianto;
 - e) attuare le misure necessarie per prevenire gli incidenti e limitarne le conseguenze;
 - f) adottare le opportune misure di prevenzione dell'inquinamento, applicando in particolare le migliori tecnologie disponibili;
 - g) eseguire le verifiche prescritte e gli eventuali ulteriori interventi tecnici ed operativi che le Autorità preposte al controllo ritengano necessari per la gestione dell'insediamento produttivo
7. Il personale addetto all'attività di gestione dei rifiuti deve essere informato del rischio rappresentato dalla loro movimentazione e trattamento. Durante le operazioni gli addetti all'impianto devono disporre di idonei dispositivi di protezione individuale (D.P.I.) in base al rischio valutato.
8. Ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 4, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152 e ss.mm.ii. l'Azienda è tenuta a comunicare all'Autorità competente, agli Enti territoriali e all'ARPAL le variazioni attinenti alla titolarità della gestione degli impianti e/o alla proprietà degli impianti medesimi.

9. Ai sensi dell'art. 29-decies, comma 5, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152 e ss.mm.ii. e al fine di consentire l'espletamento delle attività di cui ai commi 3 e 4 del medesimo articolo, l'Azienda deve fornire tutta la necessaria assistenza per lo svolgimento di qualsiasi attività di controllo e di verifica da parte degli Enti/Agenzie preposti.
10. Devono essere effettuati i controlli periodici delle emissioni e dei processi produttivi secondo quanto definito nel Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) di cui all'Allegato 1, comunicando alla Città Metropolitana di Genova ed all'ARPAL - Dipartimento Provinciale di Genova, con almeno 15 giorni di anticipo, le date in cui si intende effettuare tali autocontrolli, per consentire l'eventuale presenza delle strutture tecniche di controllo.
11. Tutti i dati raccolti durante l'esecuzione del PMC devono essere conservati dall'Azienda su idoneo supporto informatico per almeno 5 anni e messi a disposizione per eventuali controlli da parte degli enti preposti.
12. Entro il 31 maggio dell'anno successivo al quale si riferiscono gli autocontrolli deve essere inviata alla Città Metropolitana di Genova, al Comune di Carasco e all'ARPAL - Dipartimento Provinciale di Genova la relazione annuale sui risultati del PMC secondo le modalità riportate nel PMC stesso.
13. L'Azienda dovrà comunicare alla Città Metropolitana di Genova e all'ARPAL - Dipartimento Provinciale di Genova eventuali inconvenienti od incidenti che influiscano in maniera significativa sull'ambiente così come prescritto al punto 12 del PMC.
14. In caso di guasto, avaria o malfunzionamento dei sistemi di contenimento delle emissioni in aria o acqua, la fase del ciclo produttivo ad essi collegata dovrà essere sospesa nel tempo tecnicamente più breve possibile al fine di consentire l'individuazione del guasto ed il ripristino del disservizio.
15. L'Azienda deve valutare, nell'ambito dei propri processi produttivi, i fenomeni di diffusione e deposizione di polveri all'interno degli ambienti di lavoro, adottando gli accorgimenti tecnici e gestionali necessari per ridurre i fenomeni stessi.
16. Deve essere comunicata agli stessi Enti:
 - entro e non oltre sette giorni dal ricevimento del referto analitico a seguito dei controlli effettuati, il superamento di un limite stabilito dalla presente Autorizzazione Integrata Ambientale; a seguire, nel minimo tempo tecnico, devono essere documentate con breve relazione scritta le cause di tale superamento e le azioni poste in essere per rientrare nei limiti previsti dall'autorizzazione;
 - nel più breve tempo possibile - a mezzo fax o all'indirizzo di posta elettronica rifiuti.bonifiche@cittametropolitana.genova.it - l'eventuale verificarsi di emissioni accidentali in aria, acqua o suolo.
17. Sul "Registro per la conduzione dell'impianto", vistato dalla Città Metropolitana preventivamente all'utilizzo e già in uso presso lo stabilimento dovrà essere annotato quanto previsto dal PMC e dalle prescrizioni di comparto. Il Registro deve, in particolare, contenere le seguenti informazioni:
 - data, ora e tipo degli eventuali disservizi all'impianto nel suo complesso;
 - periodi di fermata dell'impianto (ferie, manutenzione, ecc.);
 - data e ora dei campionamenti effettuati per le analisi periodiche
17. Sul registro di cui al punto precedente dovranno essere annotati anche eventuali guasti o incidenti occorsi ai sistemi di contenimento delle emissioni o altri eventi accidentali potenzialmente impattanti sull'ambiente e gli interventi di ripristino messi in atto.
18. Il registro deve essere conservato c/o lo stabilimento per almeno 5 anni dalla data dell'ultima registrazione e messo a disposizione a richiesta degli organi di controllo, unitamente ad eventuale ulteriore documentazione (certificati analitici, certificati di trasporto di acque, fanghi e liquami, etc.).
19. In caso di cessazione dell'attività l'Azienda dovrà darne comunicazione alla Città Metropolitana di Genova, al Comune di Carasco e all'ARPAL – Dipartimento di Genova con almeno 30 giorni di preavviso.
20. Almeno un anno prima della chiusura definitiva dell'installazione, il Gestore dovrà predisporre e trasmettere un piano di dismissione secondo le modalità indicate nel PMC.
21. Alla chiusura dell'impianto dovrà essere assicurata la messa in sicurezza del sito e degli impianti, il ripristino dei luoghi compatibilmente con la destinazione d'uso dell'area e secondo le vigenti normative in materia di bonifiche e di ripristino ambientale.
22. In merito alla chiusura definitiva dell'impianto si prescrive all'Azienda di presentare a Città Metropolitana e ARPAL, entro il 31.12.2020, un elaborato tecnico che descriva nel dettaglio la procedura di chiusura dell'impianto qualora questa non fosse una chiusura programmata ma frutto di decisione repentina e determinata da fattori produttivi, economici o di altro tipo contingenti.

2.2.Prescrizioni relative alle garanzie finanziarie

23. Entro 60 giorni dalla data del presente atto la garanzia finanziaria già stipulata a favore dell'Amministrazione della di Genova mediante fideiussione e relativa al recupero di un massimo di 25 t/giorno di rifiuti non pericolosi, dovrà essere adeguata ad una entità pari ad una copertura di Euro 167.831,45, comprensiva di adeguamento ISTAT.
24. La garanzia finanziaria prestata a favore della di Genova deve coprire l'intera durata dell'autorizzazione e sarà svincolabile al termine delle verifiche e valutazioni delle condizioni del sito e comunque entro i due anni successivi alla scadenza.

25. Il titolare della presente autorizzazione dovrà assicurarsi che la compagnia di assicurazione, presso la quale è stipulato il contratto, permanga negli elenchi delle compagnie abilitate ad operare in Italia per tutta la durata della garanzia, consultando gli elenchi messi a disposizione dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (www.ivass.it).
26. Nel caso in cui la compagnia non risulti più negli elenchi sopra indicati o nel caso in cui il contratto stipulato nel rispetto delle condizioni sopra citate dovesse interrompersi prima della scadenza dell'autorizzazione, per motivi indipendenti dalla volontà del contraente (es. fallimento compagnia di assicurazione, rescissione unilaterale del contratto, ecc.), dovrà esserne data tempestiva comunicazione alla Città Metropolitana di Genova in qualità di soggetto beneficiario. Tale garanzia dovrà essere tempestivamente sostituita o compensata da un nuovo contratto: l'autorizzazione dovrà considerarsi automaticamente sospesa senza dilazione di termini fino a trasmissione e successiva accettazione formale da parte del soggetto beneficiario della nuova polizza fideiussoria.
27. L'entità della garanzia finanziaria può essere ridotta del 40% in caso di possesso per l'impianto della certificazione del Sistema di Gestione Ambientale UNI EN ISO 14001 o del 50% se l'impresa è registrata ai sensi del regolamento EMAS 1221/2009/CE; la Società dovrà inviare tempestivamente alla Città Metropolitana di Genova, ogni eventuale attestazione di certificazioni di qualità (o suo rinnovo) ottenute.
28. Ai fini di continuare ad usufruire delle detrazioni dell'importo della garanzia finanziaria di cui al punto precedente, l'Azienda dovrà mantenere le certificazioni e fornire tempestivamente alla Città Metropolitana di Genova copia dei rinnovi delle certificazioni stesse.
29. Copia della garanzia finanziaria costituita dovrà tempestivamente essere trasmessa alla Città Metropolitana di Genova.
30. Dovrà essere mantenuta una polizza assicurativa a copertura di eventuali danni ambientali e danni a terzi derivanti dall'esercizio dell'attività dell'impianto in oggetto.

2.3.Prescrizioni relative al monitoraggio delle acque sotterranee e dei suoli

31. Ai sensi dell'art. 29-sexies, comma 6-bis, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., l'Azienda dovrà eseguire il monitoraggio delle acque sotterranee almeno una volta ogni 5 anni, calcolati a far data dall'ultima campagna eseguita, con le modalità previste nel PMC.
32. Ai sensi dell'art. 29-sexies, comma 6-bis, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., l'Azienda dovrà eseguire il monitoraggio dello stato di contaminazione del suolo in relazione alle sostanze pericolose che possono essere presenti nel sito almeno una volta ogni 10 anni, calcolati a far data dall'ultima campagna eseguita, con le modalità previste nel PMC.
33. La tempistica sopra indicata potrebbe essere oggetto di revisione a seguito dell'emanazione di specifiche indicazioni normative che intervengano prima delle suddette scadenze.
34. I risultati dei controlli analitici dovranno essere allegati alla relazione annuale sul PMC.

2.4.Emissioni in atmosfera

2.4.A.Quadro dei limiti

35. L'Azienda deve rispettare per le emissioni in atmosfera i limiti di cui alla tabella seguente, riferiti a 0°C ed a 1013 hPa (per la posizione fare riferimento alla planimetria allegata):

Sigla emissione	Origine	Tipologia inquinanti	Limiti ^(*)
E1	linea forni E/F	polveri	5 mg/m ³
E7	filtro di emergenza forni A/ B/ C	polveri	5 mg/m ³
E8	linea forni A/B/C/D		
E9	linea forni A/B/C/D		
E10	linea forni A/B/C/D		
E14	linea forni F/G		
E11	pulizia/emergenza crogiolo forno E	polveri	5 mg/m ³
E15	pulizia/emergenza crogiolo forno G	polveri	5 mg/m ³
E2/E3/E4/E5/E6/E12/E13	bruciatori asserviti ai forni	NOx	350 mg/m ³

^(*) riferiti a 0°C e 1013 hPa

2.4.B.Quadro dei monitoraggi

36. L'Azienda dovrà sottoporre le emissioni a verifica analitica discontinua mediante rilevamento sperimentale per la determinazione dei parametri di seguito indicati:

sigla emissione	parametro
E1/E8/E9 E10/E14	polveri
E2/E3/E4 E5/E6/E12/E13	NOx

37. I controlli analitici dovranno essere eseguiti con le modalità, le metodiche analitiche e le frequenze riportate nel PMC allegato al presente provvedimento.

2.4.C. Quadro delle prescrizioni

38. Al fine di evitare fenomeni di contaminazione ambientale dei campioni relativi agli autocontrolli, l'Azienda deve programmare una periodica pulizia delle postazioni di campionamento relative ai punti E1, E8, E9, E10, E11, E14 e E15.
39. Le analisi di cui al Quadro 2.4.B. dovranno essere eseguite da Tecnico abilitato e nei referti dovranno essere riportate le modalità di campionamento nonché i metodi analitici utilizzati.
40. I controlli analitici devono essere effettuati entro il 31 dicembre di ogni anno.
41. L'Azienda deve comunicare alla Città Metropolitana di Genova e all'ARPAL – Dipartimento Provinciale di Genova, con almeno 15 gg di anticipo, la data di effettuazione dei controlli suddetti.
42. I referti dei controlli analitici devono essere conservati dall'Azienda per almeno 5 anni e messi a disposizione per eventuali controlli da parte degli enti preposti.
43. I dati raccolti dai sistemi di acquisizione e registrazione asserviti ai dispositivi di analisi in continuo delle polveri devono essere conservati su supporto informatico per almeno 5 anni dalla data di acquisizione.
44. Gli analizzatori in continuo delle polveri devono essere sottoposti a taratura con frequenza almeno annuale per confronto con il metodo gravimetrico di cui al Quadro 2.4.B.
45. Le date di effettuazione delle tarature devono essere annotate nel "Registro di conduzione dell'impianto".
46. Nella relazione sui risultati del monitoraggio di cui al punto 12 deve essere inserita anche una sintesi dei dati del monitoraggio in continuo, una breve relazione sul funzionamento dei dispositivi di analisi in continuo, la documentazione relativa alle calibrazioni.
47. Gli impianti devono essere gestiti in modo da minimizzare, per quanto tecnicamente possibile, le emissioni diffuse di polveri, anche in riferimento al relativo indicatore di performance di cui al punto "2.2.Indicatori di prestazione" del PMC e al documento BREF di riferimento.
48. Al fine di mantenere in perfetta efficienza i dispositivi di abbattimento, i filtri a maniche devono essere sottoposti a manutenzione secondo le modalità riportate nella Parte 1 – Analisi e valutazione ambientale.
49. In caso di disservizi tali da causare l'arresto dell'impianto di captazione o da impedire il rispetto dei limiti in emissione, l'attività di produzione di ossido a monte dell'impianto in corso dovrà essere interrotta nel più breve tempo tecnicamente possibile e non potrà riprendere sino al ripristino del corretto funzionamento degli impianti di captazione e/o abbattimento medesimi.
50. I disservizi dovranno essere comunicati alla Città Metropolitana di Genova e all'ARPAL – Dipartimento Provinciale di Genova entro il turno di lavoro nel corso del quale si è verificato il disservizio. In caso di disservizio in periodo di chiusura degli uffici, la comunicazione dovrà essere effettuata alla riapertura degli uffici stessi.

2.4.D. Prescrizioni relative al collaudo impianti

51. Almeno 15 giorni prima della messa in esercizio di nuovi impianti l'Azienda dovrà darne comunicazione alla Città Metropolitana di Genova, al Comune di Carasco e all'ARPAL - Dipartimento Provinciale di Genova;
52. I nuovi impianti dovranno essere messi a regime entro 30 giorni dalla data di messa in esercizio. La data di messa a regime dovrà essere comunicata alla Città Metropolitana di Genova, al Comune di Carasco e all'ARPAL - Dipartimento Provinciale di Genova. E' facoltà del Gestore, in caso di problemi tecnici o di avarie o di altre motivazioni di carattere tecnico, chiedere all'Autorità Competente, motivando adeguatamente, una proroga per la fase di messa a regime degli impianti da sottoporre a collaudo;
53. L'Azienda dovrà procedere, nei 15 giorni successivi alla data di messa a regime, al collaudo analitico delle eventuali emissioni in atmosfera originate dai nuovi impianti;
54. L'Azienda dovrà trasmettere i referti analitici del collaudo alla Città Metropolitana di Genova, al Comune di Carasco e all'ARPAL - Dipartimento Provinciale di Genova entro 30 giorni dalla data di esecuzione del collaudo di cui al punto precedente;
55. La Città Metropolitana di Genova si riserva, sulla base degli esiti dei collaudi, di fissare eventuali ulteriori prescrizioni per le emissioni in esame, procedendo all'aggiornamento del provvedimento di autorizzazione

2.5.Scarichi idrici

2.5.A.Quadro dei limiti

56. L'azienda è tenuta al rispetto dei seguenti valori limite:

sigla scarico	tipologia scarico	trattamento	tipologia recettore	Coordinate Gauss Boaga	limiti
S2	acque meteoriche di dilavamento	Impianto chimico - fisico	torrente Lavagna	Longitudine EST 1528172 Latitudine NORD 4910465.	Tabella 3, I colonna, dell'Allegato 5 alla Parte III del D. Lgs. 152/06

2.5.B.Quadro dei monitoraggi

57. I controlli analitici allo scarico S2 dovranno essere eseguiti con le modalità e le frequenze riportate nel Piano di Monitoraggio e Controllo allegato al presente provvedimento.

2.5.C Quadro delle prescrizioni

58. Le pendenze di scorrimento delle superfici impermeabili interessate devono essere tali da garantire il regolare deflusso delle acque ai sistemi di raccolta e convogliamento (caditoie, pozzetti, griglie, ecc.).
59. L'impianto di depurazione deve essere sottoposto a corretta e costante manutenzione e le relative apparecchiature devono essere tenute sempre in perfetta efficienza così come indicato nel "disciplinare delle operazioni di prevenzione e gestione" di cui al punto 3 dell'Allegato A del R.R. 10 luglio 2009 n. 4.
60. L'intera rete di captazione e raccolta delle acque meteoriche e di lavaggio (canalette, cunette vasche di raccolta, pozzetti, pompe di rilancio, etc...) deve essere tenuta costantemente libera da detriti e perfettamente efficiente; i disservizi relativi alle pompe di rilancio della vasca di raccolta dovranno essere annotati sul quaderno di manutenzione e registrazione dati dello scarico, specificando ora e data del guasto e data e ora del ripristino.
61. La vasca di accumulo dell'impianto di depurazione, impiegato per il trattamento dei primi 5 mm di acque di pioggia ricadenti sulle superfici scolanti, come individuate nel piano di gestione e prevenzione, deve essere svuotata entro un arco di tempo compreso di 48 ore dall'ultimo evento meteorico.
62. In caso di evento meteorico prolungato e continuo oltre le ore indicate al punto precedente, la vasca di accumulo dell'acqua di "prima pioggia" deve comunque essere completamente svuotata entro la prima ora successiva alla cessazione dell'evento meteorico.
63. La superficie delle aree esposte ad inquinamento deve essere mantenuta in buon stato di manutenzione priva di crepe, fessurazioni, buche, ecc., al fine di evitare infiltrazioni negli strati superficiali del suolo di acque contaminate.
64. I pozzetti di deviazione di flusso devono essere sottoposti a periodici controlli al fine di rimuovere eventuali materiali grossolani che possono ostacolare il buon funzionamento degli stessi.
65. I valori limite di emissione non possono essere in alcun caso conseguiti mediante diluizione con acque prelevate allo scopo.

2.6. Produzione e gestione dei rifiuti

2.6.A Quadro dei rifiuti prodotti

Nella tabella che segue sono riportati i rifiuti prodotti di norma presso lo stabilimento produttivo (la sigla indica la posizione dello stoccaggio nella planimetria allegata):

Sigla	Codice C.E.R.	Descrizione rifiuto	Pericoloso	Attività di provenienza	Stato fisico	Destinazione
R1	150202*	assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi contaminati da tali sostanze	P	sostituzione maniche filtranti impianti di abbattimento	Solido non polverulento	D15
R2	170405	ferro e acciaio	NP	reggette materia prima e sostituzione impianti	solido non polverulento	R13
R3	200304	fanghi delle fosse settiche	NP	manutenzione fossa Imhoff	liquido	D15
R4	150110*	imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminate da tali sostanze	P	imballaggi inutilizzabili	solido non polverulento	D15
R5	130205*	scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificanti, non clorurati	P	sostituzione olio motori carrelli elevatori, serbatoi centraline oleodinamiche, compressori	liquido	R13
R7	190803*	grassi ed oli da separatori olio/acqua	NP	impianto di trattamento acque di prima pioggia	fangoso palabile	D15
R8	150103	imballaggi in legno	NP	imballaggi matite di zinco	solido non polverulento	R13
R9	080318	toner stampanti esauriti	NP	attività d'ufficio	solido non polverulento	R13
R10	161103*	altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, contenenti sostanze pericolose	P	crogioli in grafite	solido non polverulento	D15
R11	150102	Imballaggi in plastica	NP	Imballaggi materie prime, imballaggi inutilizzabili	solido non polverulento	R13

2.6.B. Quadro delle prescrizioni

66. La gestione dei rifiuti in regime di "deposito temporaneo" deve essere effettuata nel rispetto delle condizioni stabilite dall'art. 183, comma 1, lettera bb) del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii..
67. I rifiuti prodotti devono essere inviati ad impianti di recupero o smaltimento debitamente autorizzati ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.. Dove possibile dovrà essere privilegiato l'avvio a recupero degli stessi.
68. I siti di stoccaggio e i contenitori utilizzati per il deposito dei rifiuti devono essere individuati con opportuni dispositivi (cartelli, etichette, targhe, segnaletica orizzontale ecc.) ben visibili per dimensioni e collocazione, indicanti la natura dei rifiuti stessi con i relativi CER.
69. I vari recipienti adibiti allo stoccaggio dei rifiuti devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche del contenuto e devono essere provvisti sia di idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto sia di dispositivi atti a rendere sicure ed agevoli le operazioni di carico, scarico e movimentazione.
70. Lo stoccaggio dei vari rifiuti prodotti deve essere eseguito in modo tale da consentire una facile ispezionabilità ed una sicura movimentazione.
71. Lo stoccaggio dei rifiuti in aree esterne deve avvenire in modo tale da impedire il dilavamento e la dispersione degli stessi a causa degli agenti atmosferici. L'impiego di cassoni scarrabili deve prevedere l'impiego di dispositivi anche mobili di copertura dei rifiuti.
72. Deve essere mantenuta in efficienza l'impermeabilizzazione delle aree di stoccaggio dei rifiuti.
73. I fanghi originati dall'impianto di trattamento delle acque di prima pioggia (CER 190813*), devono essere raccolti all'interno di big bags e stoccati nell'area dello stabilimento posta sotto tettoia denominata "isola ecologica" (vedi planimetria allegata). I big bags dovranno essere posti all'interno di contenitori a tenuta stagna.

74. I rifiuti prodotti devono essere sottoposti a controllo analitico con le modalità indicate nel PMC I referti analitici, redatti da tecnici abilitati, devono essere conservati dall'Azienda per almeno 5 anni dalla data di emissione e messi a disposizione per eventuali controlli da parte degli enti preposti.
75. Per quanto riguarda la gestione di sottoprodotti quali ad esempio le matte di zinco, utilizzate come materie prime nel ciclo produttivo, e gli ossidati e le schiumature di zinco, prodotti dall'Azienda e conferiti a terzi per la produzione di zinco secondario e di ossido di zinco di qualità ceramica, per i quali attualmente non valgono le disposizioni di cui alla parte quarta del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., l'Azienda ha l'onere di documentare e dimostrare in fase di controllo, e comunque in ogni momento, la sussistenza di tutti i presupposti per legittimare la non assoggettabilità di tali materiali alla disciplina dei rifiuti. In particolare per quel che riguarda gli ossidati e le schiumature di zinco conferiti a terzi l'Azienda dovrà essere in grado di fornire informazioni circa il ciclo produttivo di destino e le modalità di impiego.

2.6.C.Messa in riserva (R13) e recupero (R4) di matte di zinco

76. Nell'ambito del ciclo produttivo possono essere recuperati (attività R4 e R13) i rifiuti codificati con i seguenti CER:

- 11.05.01 (zinco solido da processi di galvanizzazione a caldo).

77. E' autorizzata una capacità massima di recupero rifiuti di 25 t/giorno.

78. I rifiuti di cui al punto 1 dovranno avere le seguenti caratteristiche:

- contenuto minimo di zinco: 92% (in peso);
- contenuto di inerti, metalli non ferrosi, plastiche, altri materiali indesiderati: < 5% in peso come somma totale;
- assenza di oli, grassi, lubrificanti tranne quantità trascurabili che non diano luogo a sgocciolamenti
- assenza di radioattività ai sensi del D. Lgs. 17 marzo 1995, n. 230.

79. L'Azienda è tenuta a verificare la conformità delle matte di zinco conferite per il recupero nel ciclo produttivo con le seguenti modalità:

- controllo visivo e documentale ad ogni carico con registrazione delle risultanze su apposito modulo "Verbale accettazione materiali in entrata" (previsto dalle procedure del sistema di gestione aziendale);
- controlli analitici secondo le modalità e le frequenze indicate nel PMC per verificare il contenuto di zinco e di altri metalli nei limiti previsti dalle norme ISRI (Scrub – Hot dip galvanizers slab zinc dross) e UNI EN 14290:2004 (B.1.2. Bottom dross);
- controllo radiometrico di ogni carico conferito;
- tenuta e aggiornamento costante dell'"Elenco Matte" e delle relative schede nelle quali devono essere riportate le caratteristiche, compresa l'analisi chimica, di tutte le tipologie di matte conferite all'impianto.

I referti analitici relativi alle matte di zinco devono essere conservati dall'Azienda per almeno 5 anni dalla data di emissione e messi a disposizione per eventuali controlli da parte degli enti.

80. I referti dei controlli analitici relativi alle matte di zinco devono essere conservati presso lo stabilimento per almeno 5 anni e messe a disposizione degli Enti di controllo.

81. L'eventuale impiego di rifiuti non previsti dal presente provvedimento dovrà essere preventivamente comunicato per valutare eventuali modifiche al provvedimento stesso.

82. Le matte di zinco gestite come rifiuto devono essere stoccate nelle apposite aree (indicate nella planimetria allegata al presente provvedimento) aventi una superficie totale pari a 450 m². Le aree in questione potranno essere adibite anche allo stoccaggio delle matte gestite come materia prima a seconda dell'esigenza dettata dalla disponibilità del materiale.

83. Devono essere distinte in maniera chiara le aree di stoccaggio delle matte di zinco gestite come rifiuto da quelle delle matte gestite come materia prima, distinguendo opportunamente il settore per il conferimento dei rifiuti da quello di messa in riserva.

84. E' fissato un tempo massimo di stoccaggio delle matte di zinco gestite come rifiuto di 12 mesi dalla data di presa in carico risultante dai registri di carico e scarico.

85. La superficie del settore di conferimento deve essere pavimentata ed avere dimensioni tali da consentire una agevole movimentazione dei mezzi e delle attrezzature in ingresso ed in uscita.

86. I settori di stoccaggio dei rifiuti devono essere organizzati in aree distinte per ciascuna tipologia di rifiuto individuate con il rispettivo CER ed opportunamente separate.

87. Devono essere stoccati separatamente i rifiuti destinati a recupero da quelli originati dalle operazioni di recupero e destinati allo smaltimento o a ulteriori operazioni di recupero. Inoltre:

- lo stoccaggio dei rifiuti deve essere effettuato in modo tale da non modificarne le caratteristiche e comprometterne il successivo recupero;
- la movimentazione e lo stoccaggio dei rifiuti deve avvenire in modo che sia evitata ogni contaminazione del suolo e dei ricettori superficiali e/o profondi;
- devono essere adottate tutte le cautele per impedire la formazione di odori e la dispersione di aerosol e polveri.

88. L'Azienda dovrà dare tempestiva comunicazione - via fax o all'indirizzo di posta elettronica rifiuti.bonifiche@cittametropolitana.genova.it - alla Città Metropolitana di Genova di eventuali carichi di rifiuti respinti.

2.7.Emissioni sonore

2.7.A.Quadro dei limiti

89. L'azienda è tenuta al rispetto dei valori limite genericamente definiti, ai sensi della normativa di settore (L. 447/95 e dal D.P.C.M. 14.11.1997), per tutto il territorio in cui è insediato lo stabilimento e aree circostanti. In relazione ai limiti di zona (per l'ambiente esterno) introdotti con la classificazione acustica comunale del Comune di Carasco, è da considerarsi, ai fini della presente autorizzazione, quella vigente al momento del rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale.

2.7.B.Quadro dei monitoraggi

90. Le emissioni sonore dello stabilimento devono essere sottoposte a monitoraggio secondo le modalità riportate nel PMC.

2.7.C.Quadro delle prescrizioni

91. Le misure di livello acustico, effettuate da Tecnico Competente in Acustica Ambientale ai sensi della L. 447/1995, dovranno essere condotte conformemente a quanto stabilito nel Piano di Monitoraggio per quanto riguarda sia i siti di misura sia la frequenza di monitoraggio, fatte salve necessità di monitoraggio a seguito di eventuali modifiche impiantistiche rilevanti o successivamente ad eventuali interventi di mitigazione.
92. Per l'esecuzione delle misure dei livelli di immissione e di emissione i riferimenti tecnici principali sono costituiti dal D.M. 16.03.1998 e dalla norma UNI 10855 ed eventuali successive modifiche e/o integrazioni e/o evoluzioni.
93. I risultati di rilievi fonometrici ed eventuali elaborazioni degli stessi dovranno essere corredati dalla valutazione dell'incertezza dei dati stessi; per la valutazione dell'incertezza i riferimenti tecnici sono dati primariamente dalle norme UNI/TR 11326 e UNI CEI ENV 13500 e loro eventuali modifiche e/o integrazioni e/o evoluzioni, secondariamente dalla letteratura tecnico-scientifica di settore.
94. Qualora vengano utilizzati anche modelli numerici per la stima della rumorosità ambientale, dovrà essere descritto il modello utilizzato e verificata la applicabilità dello stesso al contesto esaminato. Il modello, se utilizzato quale strumento diagnostico, dovrà essere calibrato in accordo con le procedure definite dalla norma UNI 11143 ed eventuali modifiche e/o integrazioni e/o evoluzioni, secondariamente si potrà fare riferimento alla letteratura tecnico-scientifica di settore
95. In ogni caso, i risultati delle elaborazioni modellistiche di cui al punto precedente dovranno essere corredati dalla stima dell'incertezza degli stessi, facendo riferimento alle norme UNI/TR 11326 e UNI CEI ENV 13500 e loro eventuali modifiche e/o integrazioni e/o evoluzioni e, secondariamente, alla letteratura tecnico-scientifica di settore
96. I risultati del monitoraggio devono essere inseriti nella relazione annuale di cui al punto 13 secondo le modalità indicate nel PMC.
97. Tutte le modifiche della linea di produzione e degli impianti di servizio, conseguenti ad ammodernamenti o manutenzioni ordinaria e straordinaria, devono essere attuate privilegiando, se possibile, interventi che portino ad una riduzione dell'emissione sonora complessiva dallo stabilimento e comunque verificando che le componenti installate non peggiorino la situazione emissiva preesistente
98. Qualora i livelli sonori, rilevati durante le campagne di misura di cui al punto 93, facciano riscontrare superamenti di limiti stabiliti dalla classificazione acustica, l'Azienda dovrà tempestivamente segnalare la situazione agli Enti preposti, ai sensi della L. 447/1995 e della L.R. 12/1998, all'ARPAL ed alla Città Metropolitana di Genova, quale Autorità Competente ai sensi della vigente normativa; inoltre l'Azienda dovrà elaborare e trasmettere agli stessi Enti un piano di interventi che consentano di riportare i livelli sonori al di sotto dei limiti previsti dalla Classificazione Acustica.

2.7.D. Procedura di gestione di esposti/eventi anomali

99. Il Gestore dovrà predisporre una procedura di gestione di eventuali esposti/eventi anomali riguardanti problematiche acustiche, che preveda almeno l'analisi dell'evento, l'individuazione delle sorgenti, la ricerca delle cause e di eventuali migliorie impiantistiche/ manutentive per prevenire la problematica riscontrata; al perdurare di disagi di natura acustica, il Gestore dovrà predisporre il Piano di Gestione dei rumori conformemente a quanto disposto dalla BAT 22 e da eventuali prescrizioni regionali in merito.

2.8.Energia

100. Nell'ambito della relazione annuale di cui al punto 13 dovrà essere incluso il monitoraggio dei consumi di energia elettrica e di metano quali indicatori chiave di prestazione energetica.
101. Nella medesima relazione dovranno essere riportati eventuali miglioramenti della prestazione energetica quali:
- lo sviluppo di efficienti piani di consumo energetico;

- analisi energetica dei processi e delle fasi dei processi ed identificazione degli interventi che possano apportare un miglioramento dell'efficienza energetica del ciclo produttivo;
- introduzione di un sistema di gestione per l'efficienza energetica.

2.9.Prescrizioni ai sensi del D.Lgs. 105/2015 (Direttiva Seveso)

102. Non è consentito lo stoccaggio dell'ossido di zinco (prodotto finito e non) nell'area del piazzale sia all'aperto sia al di sotto di eventuali coperture/tettoie.

PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

A-ESSE Fabbrica Ossidi di Zinco SpA – sito Carasco, Via Conturli 33 (GE)

Prescrizioni relative al Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC)

1. Il Gestore dovrà eseguire campionamenti, analisi, misure, verifiche, manutenzione e calibrazione come riportato nelle tabelle contenute all'interno del presente Piano, comunicando annualmente all'AC e ad ARPAL - Dipartimento Provinciale di Genova entro il 31/1 il programma di massima da confermarsi all'inizio di ogni mese con le date esatte in cui intende effettuare le attività di campionamento/analisi e misure. In ogni caso dovrà essere garantito un preavviso di 15 giorni. Qualsiasi variazione in relazione alle metodiche analitiche, alla strumentazione, alla modalità di rilevazione, etc., dovranno essere tempestivamente comunicate alla AC e ad Arpal: tale comunicazione costituisce richiesta di modifica del Piano di Monitoraggio. Tutte le verifiche analitiche e gestionali svolte in difformità a quanto previsto dalla presente Autorizzazione verranno considerate non accettabili e dovranno essere ripresentate nel rispetto di quanto sopra indicato.
2. Il gestore dovrà predisporre un accesso a tutti i punti di campionamento e monitoraggio oggetto del Piano e dovrà garantire che gli stessi abbiano un accesso permanente, diretto, agevole e sicuro.
3. Il Gestore dovrà garantire che tutte le attività di campionamento e misura e di laboratorio siano svolte da personale specializzato e che il laboratorio incaricato, preferibilmente indipendente, operi conformemente a quanto richiesto dalla norma Uni En Iso 17025. I laboratori devono essere accreditati almeno per i parametri di maggiore rilevanza od operare secondo un programma di garanzia della qualità/controllo della qualità per i seguenti aspetti:
 - a. campionamento, trasporto, stoccaggio e trattamento del campione;
 - b. documentazione relativa alle procedure analitiche che devono essere basate su norme tecniche riconosciute a livello internazionale (Cen, Iso, Epa) o nazionale (Uni, metodi proposti dall'Ispra o da Cnr-Irsa e metodi proposti dall'Ispra);
 - c. procedure per il controllo di qualità interno ai laboratori e partecipazione a prove valutative organizzati da istituzioni conformi alla Iso Guide 43-1;
 - d. convalida dei metodi analitici, determinazione dei limiti di rilevabilità e di quantificazione, calcolo dell'incertezza;
 - e. piani di formazione del personale;
 - f. procedure per la predisposizione dei rapporti di prova, gestione delle informazioni.
4. Preventivamente alle fasi di campionamento delle diverse matrici dovrà essere predisposto un piano di campionamento ai sensi della norma UNI EN 17025 e per quanto riguarda il campionamento dei rifiuti in base alla norma UNI EN 14899/2006.
5. I certificati analitici dovranno essere corredati da idoneo verbale di campionamento (per il campionamento di rifiuti redatto in base alla UNI 10802 e UNI EN 15002) ,che indichi modalità di campionamento , trasporto e conservazione del campione, nonché il riferimento alle condizioni di esercizio dell'impianto al momento del campionamento.

6. il PMC dovrà garantire un elevato grado di prevenzione e protezione dell'ambiente; qualora gli esiti dei monitoraggi non diano evidenza dell'efficacia degli autocontrolli, il Gestore dovrà attivare un procedimento di revisione del PMC, in base all'analisi delle non conformità (NC) rilevate;
7. il Gestore dovrà prevedere una procedura di valutazione degli esiti degli autocontrolli e di revisione del piano di monitoraggio. Tale procedura dovrà prevedere l'analisi delle NC e delle misure messe in atto al fine di ripristinare le condizioni normali e di impedire che le NC si ripetano, oltre che una valutazione dell'efficacia delle misure adottate.
8. il gestore dovrà effettuare una revisione annuale del PMC, sulla base degli esiti degli autocontrolli riferiti all'anno precedente, secondo quanto previsto dalla procedura interna di cui al punto 7. Il PMC revisionato ovvero la conferma del PMC vigente dovrà essere inviato all'AC e all'ARPAL, entro il 31/05 di ogni anno, contestualmente la relazione annuale sugli del PMC.
9. il Gestore dovrà tener aggiornato un elenco delle apparecchiature/strumenti e parti di impianto critiche per l'ambiente, nonché dei dispositivi di prevenzione dell'inquinamento, per i quali dovrà definire annualmente un piano di manutenzione, che riporti la descrizione di ciascun intervento, la frequenza e le modalità di registrazione.
10. le attività di manutenzione di cui al punto precedente dovranno essere eseguiti secondo le modalità e le frequenze dettate dalle ditte fornitrici dei macchinari/apparecchiature/impianti o, qualora non reperibili, dalle istruzioni elaborate internamente. Tali attività dovranno essere registrate sul registro di conduzione dell'impianto, dove dovranno essere annotati, oltre alla data e alla descrizione dell'intervento, anche il riferimento alla documentazione interna ovvero al certificato rilasciato dalla ditta che effettua la manutenzione. Gli esiti di tale manutenzione e le valutazioni conseguenti dovranno essere inserite nella relazione annuale sugli esiti del PMC, nonché essere oggetto di valutazione in sede di revisione annuale del PMC.
11. Le manutenzioni di cui ai punti precedenti andranno ad integrare quanto previsto dalla tabella relativa al "*Controllo fasi critiche, manutenzioni, depositi*" del PMC.
12. In caso di incidenti o eventi imprevisti che incidano in modo significativo sull'ambiente, il gestore informa immediatamente l'autorità competente e l'ARPAL, e adotta, entro le 24 ore successive, le misure per limitare le conseguenze ambientali e a prevenire ulteriori eventuali incidenti o eventi imprevisti, informandone l'autorità competente ed ARPAL. Nel caso in cui un guasto non permetta di garantire il rispetto dei valori limite di emissione in aria, il tempo massimo è definito in 8 ore, come previsto dall'art 271 comma 14 del Dlgs 152/06 smi.
13. Annualmente, entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello di riferimento, l'Azienda dovrà trasmettere all'autorità competente e all'ARPAL una sintesi dei risultati del piano di monitoraggio e controllo relativo all'anno solare precedente ed una relazione che evidenzi la conformità dell'esercizio dell'impianto alle condizioni prescritte dalla presente Autorizzazione Integrata Ambientale.
14. La relazione di cui al punto precedente dovrà avvenire secondo le modalità indicate al capitolo "Comunicazioni degli esiti del piano di monitoraggio" del PMC.
15. Le spese occorrenti ai controlli programmati previsti dall'art. 29-decies comma 3 Parte II Titolo III-bis dello stesso decreto sono a carico del gestore, come stabilito dall'art. 33 comma 3-bis del D.Lgs 152/2006 e s.m.i, Parte II Titolo V.
16. Il versamento delle spese dovrà essere effettuato dal gestore, entro il 31/01 di ogni anno, attraverso bonifico bancario a favore dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambiente Ligure. Le tariffe da

applicare sono definite con DM 58 del 6 marzo 2017 "Regolamento recante le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti al Titolo III -bis della Parte Seconda, nonché i compensi spettanti ai membri della commissione istruttoria di cui all'articolo 8 -bis" e dalla [DGR 953 del 15 novembre 2019](#), inerente l'adeguamento e l'integrazione delle tariffe a livello regionale.

17. Il piano di monitoraggio può essere soggetto a revisione, integrazioni o soppressioni in caso di modifiche che influenzino i processi e i parametri ambientali.

Indice

1.1 - Consumi.....	5
Tabella 1 - <i>Materie prime e ausiliarie</i>	5
Tabella 2 - <i>Sottoprodotti / End of waste</i>	5
Tabella 3 - <i>Combustibili</i>	6
Tabella 4 - <i>Consumo energia</i>	6
1.2 - Emissioni in atmosfera	7
Tabella 4 - <i>Inquinanti monitorati</i>	7
1.3 - Emissioni in acqua	9
Tabella 6 – <i>Scarichi dell'insediamento</i>	9
Tabella 6bis - <i>Inquinanti monitorati</i>	9
1.4 - Emissioni sonore	10
Tabella 8 - <i>Rumore</i>	10
1.5 - Rifiuti.....	10
Tabella 9 - <i>Controllo rifiuti prodotti</i>	10
1.4 - Monitoraggio acque sotterranee e suolo	12
Tabella 10– <i>Controllo acque sotterranee</i>	12
Tabella 10 bis – <i>Suolo</i>	13
2 - GESTIONE DELL'IMPIANTO.....	14
2.1 - Controllo fasi critiche, manutenzioni, depositi	14
Tabella 11 - <i>Interventi di manutenzione ordinaria sui macchinari</i>	15
2.2- Indicatori di prestazione	16
Tabella 12 - <i>Monitoraggio degli indicatori di performance</i>	16
Tabella 13 - <i>Monitoraggio fattori emissivi</i>	16
3 - CONTROLLI A CARICO DELL'ENTE DI CONTROLLO.....	18
Attività a carico dell'ente di controllo	18
Accesso ai punti di campionamento.....	18
4. COMUNICAZIONE DEI RISULTATI DEL MONITORAGGIO.....	19

1 - COMPONENTI AMBIENTALI

1.1 - Consumi

Tabella 1 - Materie prime e ausiliarie

Denominazione	Classificazione di pericolosità (CLP)	fase di utilizzo e punto di misura	stato fisico	Modalità di stoccaggio	metodo misura e frequenza	unità di misura	modalità di registrazione dei controlli effettuati
zinco elettrolitico SHG (numero CAS 7440-66-6)	nessuna	processo produttivo ZnO	solido	in pacchi regettate nelle aree dedicate	pesata al ricevimento quotidiana per la produzione	Kg.	verbale di accettazione materiali in entrata scheda di fabbricazione giornaliera Inserimento del dato di consumo annuale nella relazione annuale sugli esiti del piano di monitoraggio secondo lo schema descritto al paragrafo 4 "COMUNICAZIONE DEI RISULTATI DEL MONITORAGGIO"
matte di zinco (numero CAS 7440-66-6)	nessuna	processo produttivo ZnO	solido	su pallet (in legno o plastica) in contenitori (in legno, plastica ferro) alla rinfusa nelle aree dedicate	pesata al ricevimento quotidiana per la produzione	Kg.	
Matte di zinco rifiuto EER 110501							

Tabella 2 - Sottoprodotti / End of waste

Denominazione	quantitativi prodotti/anno	quantitativi in uscita/anno	Modalità di stoccaggio	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
ossidati di zinco (numero CAS 69012-63-1)	1200-1400	1000	Cumuli confinati sacconi	Registrazione su supporto informatico e inserimento del dato di consumo annuale nella relazione annuale sugli esiti del piano di monitoraggio secondo lo schema descritto al paragrafo 4 "COMUNICAZIONE DEI RISULTATI DEL MONITORAGGIO"

Tabella 3 - Combustibili

tipologia	fase di utilizzo e punto di misura	metodo misura	frequenza	unità di misura	modalità di registrazione dei controlli effettuati
metano	bruciatore forni	contatore	giornaliera	m ³ /giorno	scheda giornaliera di fabbricazione riepilogo giornaliero produzione Inserimento dati consumo annuo e confronto anni precedenti/ standard di settore in relazione annuale

Tabella 4 - Consumo energia

tipologia	fase di utilizzo e punto di misura	metodo misura	frequenza	unità di misura	modalità di registrazione dei controlli effettuati
energia elettrica	distillazione zinco metallico	contatore	giornaliera	KW/giorno	scheda giornaliera di fabbricazione riepilogo giornaliero produzione Inserimento dati consumo annuo e confronto anni precedenti/ standard di settore in relazione annuale

1.2 - Emissioni in atmosfera

Tabella 4 - Inquinanti monitorati

sigla emissione	origine emissione	parametro	metodo di misura	frequenza	modalità di registrazione dei controlli effettuati
E1	Filtro di processo	polveri	UNI EN 13284-1:2017	Annuale	Archiviazione certificati analitici e Inserimento nella relazione annuale degli esiti delle analisi, confrontati con il limite di legge e con gli esiti dei monitoraggi degli anni precedenti.
E8					
E9					
E10					
E14	filtro di processo linea forni F/G	polveri	UNI EN 13284-1:2017	Annuale	
E2-E3-E4- E5-E6- E12-E13	Bruciatori	NOx	UNI EN 14792:2017	triennale	

Modalità di campionamento delle emissioni in atmosfera e requisiti dei certificati analitici

1. I campionamenti e le misure dovranno essere effettuati in concomitanza con il maggior carico operativo dell'impianto e che una carica rappresentativa delle condizioni più gravose; tali condizioni dovranno essere riportate all'interno del rapporto di prova;
2. La strategia di campionamento (tempi e numero di prelievi necessari) dovrà essere stabilita in accordo a quanto disposto dal manuale UNICHIM n°158/88;
3. I campionamenti e le misure dovranno essere svolte con i seguenti metodi:
 - Postazioni di prelievo: UNI EN 15259:2008.
 - Velocità e portata: UNI EN ISO 16911 -1,2:2013
4. I risultati degli autocontrolli svolti dal gestore dovranno essere corredati dalle seguenti informazioni:
 - ✓ ditta, impianto, identificazione dell'emissione, fase di processo, condizioni di marcia e caratteristiche dell'emissione, classe di emissione;
 - ✓ data del controllo;
 - ✓ caratteristiche dell'effluente: temperatura, velocità; portata volumetrica
 - ✓ area della sezione di campionamento;
 - ✓ metodo di campionamento ed analisi, durata del campionamento;
 - ✓ risultati della misura: per ogni sostanza determinata si dovrà riportare portata massica, concentrazione con relative unità di misura;
 - ✓ condizioni di normalizzazione dei risultati della misura: tutti i risultati delle analisi relative a flussi gassosi convogliati devono fare riferimento a gas secco in condizioni standard di 273°K, 1 atm

Tali informazioni possono essere anche riportate in documenti quali verbali di prelievo, schede di misura

e campionamento alle emissioni, ecc. che vengono allegati ai rapporti di prova o ai rapporti tecnici.

6. Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchelli secondo le indicazioni della norma UNI EN 15259:2008 al punto 6.2.2 ed Annex A.1.
7. Le prese per la misura ed il campionamento degli effluenti (dotate di opportuna chiusura) di cui saranno dotati i condotti per lo scarico in atmosfera, oltre ad avere le caratteristiche di cui al punto precedente, dovranno essere accessibili in sicurezza e mediante strutture fisse secondo quanto previsto dal D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. e gli stessi condotti dovranno essere conformi a quanto previsto dal vigente regolamento comunale.

1.3 - Emissioni in acqua

Tabella 6 – Scarichi dell'insediamento

Sigla emissione	Tipologia scarico	Recettore	Coordinate Gauss - Boaga
S1	Acque reflue domestiche	Torrente Lavagna	Lat. N 4910436, Long. E 1528194
S2	Acque dilavamento tetti e pizzate	Torrente Lavagna	Lat. N 4910465, Long. E 1528172

Tabella 6bis - Inquinanti monitorati

Sigla emissione	Parametro	Metodo	Frequenza*	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
	pH		annuale	Archiviazione certificati analitici e Inserimento nella relazione annuale degli esiti delle analisi, confrontati con il limite di legge e con gli esiti dei monitoraggi degli anni precedenti.
	Domanda chimica di ossigeno (COD)**	APAT IRSA CNR 29/03 Met. 5130		
	Solidi sospesi totali (TSS)	EN 872		
	Metalli	EN ISO 11885 EN ISO 15586 EN ISO 17294-2		
	Idrocarburi totali	EN 9377-2		
	Tensioattivi totali			
	Daphnia (<i>Daphnia magna Straus</i>)	EN ISO 6341 EN ISO 11348-1, EN ISO 11348-2 o EN ISO 11348-3		

La BAT consiste nel monitorare le emissioni in acqua conformemente alle norme EN, quanto meno alla frequenza minima indicata in tabella. Qualora non siano disponibili norme EN, le BAT consistono nell'applicare le norme ISO, le norme nazionali o altre norme internazionali che assicurino la disponibilità di dati di qualità scientifica equivalente, purché il Gestore ne dimostri l'equivalenza producendo la documentazione adeguata secondo le indicazioni di cui alla nota ISPRA prot. 9611 del 28/2/2013 (QUARTA EMANAZIONE), scaricabile dal sito www.isprambiente.gov.it.

Il campionamento dello scarico dovrà avvenire in conformità con la norma ISO 5667.

1.4 - Emissioni sonore

Tabella 8 - Rumore

Postazione di misura	Descrittore	Verifiche da effettuare	Frequenza della misurazione	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
Recettore: Via Conturli, 6	L_{Aeq}	Stima del livello differenziale notturno a finestre aperte D.M. 16.03.1998 UNI 10885	A metà della vigenza dell'autorizzazione e a seguito di modifiche impiantistiche rilevanti.	Archiviazione esiti fonometrie e rapporto rilevamento acustico. Inserimento degli esiti (breve relazione tecnica con annessa scheda di rilevazione di cui al D.D.le 13/01/2000 n 18) nella relazione annuale quando coincidente con l'effettuazione delle misure.

1.5 - Rifiuti

Tabella 9 - Controllo rifiuti prodotti

Tipologia di intervento	Parametri	Frequenza	Modalità di registrazione
Analisi chimica* di classificazione per i rifiuti non pericolosi identificati da codici a specchio	I parametri da ricercarsi devono essere correlati al processo produttivo che genera il rifiuto e alle sostanze pericolose utilizzate.	Annuale e ad ogni modifica del ciclo produttivo o delle sostanze utilizzate che potrebbero influire sulla pericolosità del rifiuto prodotto	Archiviazione certificati analitici e inserimento in relazione annuale di una valutazione su accertamenti effettuati sui rifiuti prodotti per cui si rimanda alle tabelle di cui al capitolo 4 del presente Piano
Analisi chimica per verifica conformità impianti di destino	D.M. 27/09/10 o comunque quelli richiesti dall'imp. di smaltimento	Almeno annuale o con la frequenza richiesta dal destinatario	

* nei casi in cui i rifiuti presentino caratteristiche morfologiche disomogenee da rendere impossibile eseguire un campionamento rappresentativo o se non sono disponibili metodi analitici, l'analisi chimica può essere sostituita da una caratterizzazione di base. Quest'ultima dovrà contenere l'indicazione precisa della composizione e delle caratteristiche specifiche dei rifiuti che lo hanno generato, incluse informazioni dettagliate sulla classificazione di pericolosità e i motivi che non consentono l'esecuzione del campionamento o dell'analisi. Per rifiuti costituiti da prodotti integri (es. prodotti chimici obsoleti) l'analisi chimica potrà essere sostituita da scheda di sicurezza.

Tabella 3.2 - Controlli sulle matte di zinco-rifiuti

Rifiuti controllati	Modalità di controllo	Frequenza	Modalità di registrazione e trasmissione
CER 11.05.01	Controllo analitico del contenuto di zinco, piombo, ferro, alluminio, cadmio e manganese*	Annuale per i produttori noti e ad ogni conferimenti per le matte provenienti da produttori non riconducibili al registro delle matte	Archiviazione certificati analitici e annotazione degli esiti sul registro delle matte. Inserimento in relazione annuale di una valutazione su accertamenti effettuati sulle matte
	Controllo radioattività mediante rilevatore portatile in area dedicata	Ad ogni conferimento	Modulo interno (archivio cartaceo). Inserimento in relazione annuale di una sintesi valutazione su accertamenti

* i controlli analitici potranno essere eseguiti da parte di A-Esse o del fornitore.

Requisiti dei certificati analitici di caratterizzazione/classificazione rifiuti:

- Il certificato analitico dovrà contenere: l'indicazione di chi ha effettuato il campionamento (produttore o addetto al laboratorio), la definizione precisa del rifiuto (non solo la denominazione del CER), esauriente descrizione del rifiuto (aspetto, colore, esame organolettico, omogeneità o meno, etc.), la determinazione dei parametri rilevati sia ai fini della classificazione che dello smaltimento, l'indicazione dei metodi analitici usati, i limiti di concentrazioni applicabili al caso, l'attribuzione delle frasi di rischio e delle caratteristiche di pericolo "H" .
- il certificato analitico dovrà sempre essere accompagnato da un giudizio, in relazione al fine stesso dell'analisi (attribuzione CER o delle classi di pericolo, verifica di compatibilità con impianti di destino). Dovranno essere evidenti i criteri, i calcoli e i metodi utilizzati per l'attribuzione delle classi di pericolosità. Il giudizio di classificazione dovrà contenere (ad es. in base alle sostanze utilizzate nel ciclo produttivo che ha prodotto il rifiuto) il motivo per cui sono stati selezionati i parametri analizzati e a quali sostanze/composti si è fatto riferimento per stabilire se il rifiuto è pericoloso o non.
- i certificati analitici dovranno essere corredati da idoneo verbale di campionamento, redatto in base alla UNI 10802, che indichi modalità di campionamento, trasporto e conservazione del campione, nonché il riferimento alle condizioni di esercizio dell'impianto al momento del campionamento.

1.4 - Monitoraggio acque sotterranee e suolo

Il Gestore, ai sensi dell'art.29-sexies comma 6-bis dovrà effettuare almeno ogni 5 anni un monitoraggio delle acque sotterranee e almeno una volta ogni 10 anni controlli specifici dello stato di contaminazione del suolo.

Prima dell'effettuazione dell'indagine dei suoli e delle acque sotterranee, la parte dovrà presentare all'Autorità Competente ed all'ARPAL una relazione nella quale vengono definiti: il numero e l'ubicazione dei punti controllo (sondaggi/scassi), i parametri da ricercare e le metodiche analitiche da utilizzarsi.

Le date di effettuazione di tali controlli dovranno essere comunicati preventivamente ad ARPAL, che potrà assistere al campionamento ed effettuerà se del caso analisi in contraddittorio.

Tabella 10– Controllo acque sotterranee

Piezometro	Parametri	Metodo di misura	Frequenza misura (**)	Modalità di registrazione
L'individuazione della posizione dei piezometri dovrà comunque prevedere almeno un monte e un valle seguendo la direzione di deflusso della falda	Definiti sulla base delle sostanze utilizzate nel ciclo produttivo	Dlgs 152/06 All.2 Parte IV	Una volta ogni 5 anni.	Archiviazione certificati analitici e redazione di una relazione sullo stato di contaminazione del suolo e del sottosuolo, in base agli esiti del monitoraggio, nella quale dovranno essere indicate le misure di messa in sicurezza di eventuali situazioni di contaminazioni rilevate.

Descrizione piezometri (informazioni da riportare in relazione annuale)

Piezometro	Coordinate Gauss - Boaga	Lunghezza del piezometro (m)	Profondità del/dei tratti fenestrati (da m... a m....)	Soggiacenza statica da bocca pozzo (m)
N.....
N.....
N.....

Tabella 10 bis – Suolo

Punti	Modalità di controllo	Parametri	Frequenza (*)	Modalità di registrazione
	Da definire in base alla relazione di cui sopra da presentare all'AC ed ARPAL per approvazione		una volta ogni 10 anni.	Archiviazione certificati analitici e redazione di una relazione sullo stato di contaminazione del suolo e del sottosuolo, in base agli esiti del monitoraggio, nella quale dovranno essere indicate le misure di messa in sicurezza di eventuali situazioni di contaminazioni rilevate.

Messa fuori servizio impianti e chiusura definitiva dell'installazione

Almeno un anno prima della chiusura definitiva dell'installazione, il Gestore dovrà predisporre un piano di dismissione, comprensivo di un programma di smantellamento e demolizione e di un'indagine ambientale finalizzata a verificare la qualità dei suoli e delle acque sotterranee.

Il piano di dismissione dovrà comprendere in particolare le modalità di

- arresto definitivo degli impianti
- pulizia, protezione passiva e messa in sicurezza delle parti di installazione per le quali il Gestore dichiara non essere previsto il funzionamento o l'utilizzo durante l'AIA

Tale piano dovrà essere concordata con gli enti competenti. Il programma sarà inviato in forma scritta all'Autorità Competente per approvazione.

In caso di messa fuori servizio di parti di installazione per le quali il Gestore dichiara non essere previsto il funzionamento o l'utilizzo durante l'AIA, il Gestore dovrà comunicare le modalità di pulizia, protezione passiva e messa in sicurezza degli impianti.

2 - GESTIONE DELL'IMPIANTO

2.1 - Controllo fasi critiche, manutenzioni, depositi

Il Gestore dovrà tener aggiornato un elenco degli strumenti di misura nonché delle apparecchiature e parti di impianto critiche per l'ambiente, nonché dei dispositivi di prevenzione dell'inquinamento, per i quali dovrà definire annualmente un piano di manutenzione, che riporti la descrizione di ciascun intervento, la frequenza e le modalità di registrazione. L'individuazione di tali strumenti/apparecchiature dovrà tener conto dei seguenti criteri minimi:

- caratteristiche della sostanza contenuta (es. tossica, corrosiva, infiammabile) e materiale di composizione dell'apparecchiatura,
- probabilità di fuoriuscita della sostanza,
- condizioni di esercizio (T° e p)

L'elenco dovrà comunque includere tutta la strumentazione necessaria al controllo delle fasi critiche per l'ambiente (pHmetri, misuratori di portata, termometri, analizzatori in continuo, ecc).

In particolare si individuano tre tipi di interventi manutentivi

- Prove di routine: per verificare la funzionalità delle apparecchiature ed impianti critici. Il componente rimane on-line.
- Manutenzione periodica: svolta sulla base di frequenze di intervento stabilite da manuali d'uso delle apparecchiature, dall'esperienza operativa, da dati storici. Il componente è indisponibile durante la manutenzione periodica.
- Manutenzione incidentale: il componente si rompe e deve essere riparato. Il componente è indisponibile.

Inoltre ai fini manutentivi si individuano due tipologie di apparecchiature:

- Apparecchi on-line, continuamente in funzione, o in funzione durante le fasi operative del ciclo produttivo, soggetti a manutenzione periodica.
- Apparecchi in stand-by, che non funzionano nella normale operatività, ma che devono intervenire in casi specifici, ad esempio emergenza, o come back-up di un componente in manutenzione, soggetti a manutenzione periodica.

Tabella 11 - Interventi di manutenzione ordinaria sui macchinari

Macchinario, Apparecchiatura Strumentazione	Tipo di intervento	Frequenza	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
Apparecchi on line	Verifiche di funzionalità	giornaliere	Registrazione su file o db interno data verifica in caso di esito negativo per ciascun apparecchio Valutazione annuale n° di guasti
Apparecchi in stand-by	Verifiche di funzionalità	quindicinale o mensile o frequenza differente sulla base di uno studio affidabilistico	Registrazione su file o db interno data verifica ed esito per ciascun apparecchio Valutazione annuale n° fallimenti/n° prove per ciascuna apparecchiatura
Macchinario/Impianto Apparecchiatura/strumentazione di cui all'elenco sopra citato	Manutenzione periodica, definita in base ai vari manuali d'uso, quando presenti, oppure a istruzioni elaborate internamente		Annotazione su quaderno di conduzione degli impianti: data intervento, descrizione intervento, riferimento modulo del sistema di gestione interno o certificato ditta esterna in cui vengono descritte nel dettaglio le operazioni effettuate.
Serbatoi e tubazioni connesse	Prove di tenuta*	In base alla ditta costruttrice e agli esiti degli anni precedenti	Archiviazione della certificazione della ditta esterna Inserimento nella relazione annuale di un'analisi degli esiti delle verifiche effettuate e delle tipologie di interventi. Riesame del Piano di manutenzione ed eventuale conseguente proposta di modifica delle frequenze di verifica

Gli interventi di manutenzione riportati nella precedente tabella dovranno essere eseguiti per tutte le apparecchiature/strumentazioni e impianti di cui all'elenco sopracitato.

* Prove di tenuta sui serbatoi fuori terra presenti nello stabilimento: la frequenza e le modalità di esecuzione delle prove dovranno essere definite in apposita procedura, definita in base alle indicazioni della ditta costruttrice, che tenga conto del materiale di composizione, le condizioni di esercizio (T° e p), le sostanze in essi contenute e la probabilità di fuoriuscita, nonché degli esiti degli anni precedenti. Tali prove dovranno essere estese alle tubazioni connesse a tali serbatoi, in base al materiale di costruzione e alla sostanza contenuta.

2.2- Indicatori di prestazione

Tabella 12 - Monitoraggio degli indicatori di performance

Indicatore*	Unità di misura	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
Consumo d'energia per unità di prodotto	MWh/ton	Registrazione su fogli di calcolo degli esiti delle misure e inserimento nella relazione annuale del dato di efficienza e proposta di miglioramento
Inquinante significativo in aria per unità di prodotto (polveri)	Kg/t	
Produzione di rifiuti CER 190803* per unità di prodotto	t/t	
<i>Failure-on-demand (Fod)</i> su base annuale **	n° fallimenti/n° prove	Valutazione annuale sugli esiti delle verifiche funzionalità e delle manutenzioni periodiche. Riesame annuale del Piano di Manutenzione Inserimento nella relazione annuale sintesi FOD per ciascuna apparecchiatura, valutazione delle verifiche e modifiche delle relative frequenze.

*Prevedere indicatori aggiuntivi in grado di monitorare le prestazioni ambientali dell'azienda mediante gli autocontrolli. La scelta di tali indicatori dovrà essere basata sui riscontri ottenuti nel corso degli autocontrolli pregressi.

** Failure-on-demand (Fod) su base annuale: indicatore di corretta manutenzione che tiene conto dei fallimenti dell'apparecchiatura in occasione delle verifiche di funzionamento:

Tabella 13 - Monitoraggio fattori emissivi

Inquinante*	Unità di misura	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
Inquinante significativo in aria (polveri)	Kg/anno	Inserimento nella relazione annuale confrontati con dati anni precedenti
Produzione di rifiuto significativo inviato a smaltimento/recupero per i seguenti rifiuti: CER 15.01.10 - imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze; CER 15.02.02 - assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose; CER 15.01.03 - imballaggi in legno; CER 15.01.02 - Imballaggi di plastica	t/anno	

I fattori emissivi dovranno essere confrontati con dati di settore e per gli anni successivi al primo i fattori emissivi dovranno essere confrontati con i dati degli anni precedenti al fine di dimostrarne il trend migliorativo.

Valutazione esiti verifiche funzionalità e manutenzioni periodiche:

Gli elementi critici per la sicurezza e gli elementi critici per l'ambiente, al di là dei criteri legati alle soglie di sostanza pericolosa – che sono collegati alle conseguenze di incidenti rilevanti, possono essere identificati utilizzando criteri analoghi, basati su una valutazione del rischio di perdite di contenimento. Tra i sistemi critici, quindi, rientrano sicuramente serbatoi e tubazioni, e la relativa strumentazione di regolazione e controllo il cui fallimento può portare ad una perdita di contenimento.

I sistemi critici sono necessariamente inseriti nei programmi di manutenzione, di ispezione e di controllo periodici. Il criterio di manutenzione dei sistemi critici deve essere stabilito in relazione alla loro affidabilità.

L'affidabilità di un componente è definita come la capacità di raggiungere l'obiettivo desiderato senza errori, ed è legata a tempo di vita e frequenze di guasto, stabiliti in base all'esperienza operativa di stabilimento, e ai risultati dei controlli precedenti. È pertanto fondamentale impostare le strategie di manutenzione sulla base dei dati affidabilistici, stabilendo, in tal modo, un criterio di controllo basato sul RISCHIO che quel dato componente abbia (o concorra ad) una perdita di contenimento di sostanza pericolosa (RISK-BASED). Il criterio basato sul tempo (TIME-BASED), infatti, potrebbe non essere adeguato alla realtà di stabilimento in cui quel dato componente è inserito.

Deve quindi essere presente un sistema di raccolta e analisi dei dati affidabilistici degli elementi critici, che costituisca la base della gestione delle manutenzioni, in merito alle priorità e tipologie di intervento.

Per gli apparecchi on line le prove di routine sono quotidiane, pertanto il parametro Fod coincide con il numero di guasti all'anno.

Per gli apparecchi in stand-by, le prove di routine sono quindicinale/mensile o definite con uno studio affidabilistico, pertanto il FOD dovrebbe tendere a 0.

Parametri oggetto di riesame:

- frequenza delle prove di routine - Pr - (solo per apparecchi in stand-by),
- frequenza delle manutenzioni periodiche – MP.

Criteri di valutazione:

Apparecchi on line:

- il componente funziona ad ogni prova: la frequenza delle MP è idonea e può eventualmente essere diminuita, pur restando sempre entro il rateo di guasto da libretto;
- il parametro Fod, coincidente con il numero di fallimenti, risulta elevato (vengono riscontrati guasti tra una MP e la successiva): la frequenza delle MP va incrementata.

Apparecchi in stand-by:

- Il componente funziona ad ogni prova: la frequenza delle MP è idonea e può eventualmente essere diminuita, pur restando sempre entro il rateo di guasto da libretto; la frequenza delle Pr può essere diminuita se il parametro Fod risulta molto basso;
- il parametro Fod è superiore a 0.4: la frequenza delle MP va incrementata. Per i componenti off-line resta inalterata la frequenza delle Pr, che potrà essere diminuita quando Fod tende a 0.

3 - CONTROLLI A CARICO DELL'ENTE DI CONTROLLO

Nell'ambito delle attività di controllo previste dal presente Piano, e pertanto nell'ambito temporale di validità dell'autorizzazione integrata ambientale di cui il presente Piano è parte integrante, l'ARPAL svolge, ai sensi del comma 3 dell'art.29-decies del D.lgs n.152/06 e s.m.i. e con oneri a carico del gestore, le attività indicate nella seguente tabella.

Attività a carico dell'ente di controllo

Tipologia di intervento	Frequenza	Parametri
Visita di controllo in esercizio	Definita sulla base del Piano delle Ispezioni Ambientali di cui all'art 29-decies, commi 11-bis e 11-ter e sulla base del sistema di valutazione SSPC	
Esame della Relazione Annuale	Annuale	---
Campionamento e analisi acque sotterranee	ogni 5 anni in concomitanza con i controlli di parte	Parametri di autocontrollo
Campionamento e analisi suolo	ogni 10 anni in concomitanza con i controlli di parte	Parametri di autocontrollo
Campionamento e analisi delle emissioni E1, E8, E9, E10, E14	Secondo la frequenza definita nel Piano delle Ispezioni Ambientali di cui all'art 29-decies, commi 11-bis e 11-ter e sulla base del sistema di valutazione SSPC e comunque almeno una volta nell'arco di validità dell'AIA	Polveri
Misure fonometriche	Solo in caso di modifiche rilevanti	

Accesso ai punti di campionamento

Il gestore dovrà predisporre un accesso permanente, diretto, agevole e sicuro ai seguenti punti di campionamento e monitoraggio:

- effluente finale, così come scaricato all'esterno del sito
- punti di campionamento delle emissioni aeriformi
- punti di emissioni sonore nel sito
- area di stoccaggio dei rifiuti nel sito
- scarichi in acque superficiali
- pozzi sotterranei nel sito.

Il gestore dovrà inoltre predisporre un accesso a tutti gli altri punti di campionamento oggetto del presente Piano.

4. COMUNICAZIONE DEI RISULTATI DEL MONITORAGGIO

Il Gestore ha il compito di validare, valutare, archiviare e conservare tutti i documenti di registrazione relativi alle attività di monitoraggio presso l'archivio dell'Azienda, comprese le copie dei certificati di analisi ed i risultati dei controlli effettuati da fornitori esterni.

Tutti i dati raccolti durante l'esecuzione del presente piano di monitoraggio e controllo dovranno essere conservati dall'Azienda su idoneo supporto informatico per almeno 5 anni e messi a disposizione per eventuali controlli da parte degli enti preposti.

Annualmente, entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello di riferimento, l'Azienda dovrà trasmettere all'autorità competente e all'ARPAL una sintesi dei risultati del piano di monitoraggio e controllo relativo all'anno solare precedente ed una relazione che evidenzia la conformità dell'esercizio dell'impianto alle condizioni prescritte dalla presente Autorizzazione Integrata Ambientale. La valutazione di conformità comporta pertanto una comparazione statistica tra le misure, le relative incertezze e i valori limite di riferimento o requisiti equivalenti.

I valori delle misurazioni e dei dati di monitoraggio dipendono dal grado di affidabilità dei risultati e dalla loro confrontabilità, che dovranno pertanto essere garantiti.

La relazione annuale dovrà comprendere pertanto il riassunto e la presentazione in modo efficace dei risultati del monitoraggio e di tutti i dati e le informazioni relative alla conformità normativa, nonché alle considerazioni in merito a obiettivi di miglioramento delle prestazioni ambientali.

A tal fine il report dovrà contenere:

- a. Bilanci di massa/energetici, che tengano conto di una stima delle emissioni mediante calcoli basati su dati di ingresso dettagliati.
- b. Confronto dei dati rilevati con gli esiti degli anni precedenti e con i limiti di legge, ove esistenti. Dovrà essere commentato l'andamento nel tempo delle varie prestazioni ambientali e delle oscillazioni intorno ai valori medi standard. Ogni eventuale scostamento dai limiti normativi dovrà essere motivato, descrivendo inoltre le misure messe in atto al fine di garantire il ripristino delle condizioni di normalità.
- c. Quadro complessivo dell'andamento degli impianti nel corso dell'anno in esame (durata e motivazioni delle fermate, n. giorni di funzionamento medi per ogni mese). Gli esiti dei monitoraggi dovranno essere riferiti alle condizioni di esercizio degli impianti.
- d. Analisi degli esiti delle manutenzioni ai sistemi di prevenzione dell'inquinamento, riportando statistica delle tipologie degli eventi maggiormente riscontrati e le relative misure messe in atto per la risoluzione e la prevenzione.

- e. Sintesi delle eventuali situazioni di emergenza, con valenza ambientale, verificatesi nel corso dell'anno in esame, nonché la descrizione delle misure messe in atto al fine di garantire il ripristino delle condizioni di normalità.

In particolare l'Azienda dovrà comunicare annualmente, in occasione della predisposizione del report annuale sugli esiti del PMC:

1. le seguenti informazioni per ogni tipologia di sottoprodotto:
 - quantitativi annui;
 - descrizione del ciclo produttivo di destino e le modalità d'impiego.
2. i quantitativi di rifiuti prodotti, suddivisi per CER, con le indicazioni di smaltimento, nonché tutte le informazioni in merito alla caratterizzazione e alla classificazione di ciascun rifiuto. Tali dati dovranno essere raccolti in tabelle excel, secondo il formato di seguito riportato:

Rifiuti prodotti

CER*	DESCRIZIONE RIFIUTO*	FASE DEL PROCESSO DA CUI SI ORIGINA	PRODUZIONE ANNUA (Kg o t)	N° CONFERIMENTI ANNUI	TIPOLOGIA IMPIANTI DI DESTINO	RIF. CERTIFICATO ANALITICO **PER VERIFICA CONFERIBILITA' IMP. DEST. (ove richiesto)

*definizione precisa del rifiuto (non solo la denominazione del CER)

**Allegare certificati analitici

Classificazione dei rifiuti pericolosi

CER	DESCRIZIONE PROCESSO CHE GENERA IL RIFIUTO	SOSTANZE UTILIZZATE*	SOSTANZE PERICOLOSE PRESENTI NEL RIFIUTO	FRASI DI RISCHIO	CLASSI DI PERICOLO	RIF. ALL'EVENTUALE CERTIFICATO ANALITICO**

*Allegare schede di sicurezza

**Allegare certificati analitici

Classificazione dei rifiuti con codice a specchio

CER	DESCRIZIONE PROCESSO CHE GENERA IL RIFIUTO	SOSTANZE UTILIZZATE**	SOSTANZE PRESENTI NEL RIFIUTO	CONCENTRAZIONI (mg/Kg)	MOTIVZIONI DELLA NON PERICOLOSITA'	RIF. CERTIFICATO ANALITICO***

**Allegare schede di sicurezza

***Allegare certificati analitici



Per gli anni successivi al primo dovrà essere predisposta anche una tabella comparativa dei quantitativi prodotti per ogni CER.

Inoltre il Gestore dovrà comunicare annualmente, in occasione della predisposizione del report annuale sugli esiti del PMC, il consumo annuo delle materie prime e ausiliarie secondo lo schema di seguito riportato:


Denominazione	Descrizione e Codice CAS	Classificazione di pericolosità (CLP)	Fase di utilizzo	Modalità di stoccaggio	Stato fisico	Unità di misura	Quantitativi annui				
							2015	2016	2017	2018

I dati relativi agli esiti del piano di monitoraggio dovranno essere trasmessi anche su supporto informatico. In particolare le tabelle riassuntive dovranno essere elaborate in formato .xls e potranno essere corredate da opportuni grafici. ARPAL si riserva di fornire successivamente un format per l'elaborazione di tale report.

L'invio della relazione annuale dovrà avvenire preferibilmente tramite posta certificata all'indirizzo arpal@pec.arpal.gov.it, firmata dal gestore e corredata da tutta la documentazione necessaria a comprovare la validità dei dati.



TITOLO		PLANIMETRIA GENERALE		DS. N.
ALLEGATO 1				
FORMA	DATA	DISegnato		
A2	Giugno 2018	CONTROLLATO		
Scala	1:100	MODIFICHE:		
		VEDI DS. N.		
		SOSTITUISCE IL N.		




Legenda emissioni:

E 2 – bruciatore forno E	E 1 – filtro di processo forno E
E 3 – bruciatore forno A	E 7 – filtro di emergenza forni A, B, C, D
E 4 – bruciatore forno B	E 8 – filtro di processo forni A, B, C, D
E 5 – bruciatore forno C	E 9 – filtro di processo forni A, B, C, D
E 6 – bruciatore forno D	E 10 – filtro di processo forni A, B, C, D
E 12 – bruciatore forno F	E 11 – filtri pulizia ed emergenza forni E ed F
E 13 – bruciatore forno G*	E 14 – filtri di processo emergenza forni F e G*
	E 15 – filtro pulizia ed emergenza forno G*

(NOTE: *nuove emissioni)

TITOLO		DIS. N.	
PLANIMETRIA GENERALE - PUNTI DI EMISSIONE		----	
ALLEGATO 1b			
FORMA	DATA	DISegnATO	MODIFICHE
A2	Giugno 2018	CONTRULLATO	VEDI DIS. N.
SCALA	1:100		SOSTITUISCE IL N.



- LEGENDA**
- R1 - 15.02.02* Assorbenti, materiali filtri, stiroci e indumenti protettivi, contenitori da sostanze pericolose
 - R2 - 17.04.05 Ferro e acciaio
 - R3 - 20.03.04 Fanghi delle fosse settiche
 - R4 - 15.01.10* Imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze
 - R5 - 13.02.05* Oli minerali per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati
 - R6 - 16.05.06* Sostanze chimiche di laboratorio contenenti o costituite da sostanze pericolose
 - R7 - 19.08.04 Fanghi prodotti da altri trattamenti di acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19.08.03
 - R8 - 15.01.03 Imballaggi in legno
 - R9 - 08.03.18 Toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 08.03.17
 - R10 - 16.11.03* Altri rivestimenti e materiali refrattori provenienti da processi metallurgici, contenenti sostanze pericolose
 - R11 - 15.01.02 Imballaggi di plastica

TITOLO		DPS. N.	
PLANIMETRIA GENERALE - RIFIUTI		---	
ALLEGATO 1c			
FORMA	DATA	DISegnATO	MODIFICATO
A2	Giugno 2018	CONTROLLATO	VEDI DPS. N. SOSTITUISCE IL N.
Scala	1:100		



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi dell'articolo 147 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267

Proponente: Ufficio Rifiuti scarichi e bonifiche

Oggetto: AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE RILASCIATA CON PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE N. 2318 DEL 20.04.2012 E SS.MM.II. PER L'INSEDIAMENTO SITO IN VIA CONTURLI 33, COMUNE DI CARASCO. GESTORE: A-ESSE S.P.A.. RIESAME CON VALENZA DI RINNOVO AI SENSI DELL'ART. 29-OCTIES, TITOLO III - BIS, PARTE SECONDA DEL D.LGS. N. 152/2006 E S.M.I.

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il presente provvedimento non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non produce effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'Ente.

Il presente provvedimento produce effetti indiretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'ente per cui si esprime parere: FAVOREVOLE

Annotazioni o motivazioni del parere sfavorevole:

Il presente provvedimento produce effetti diretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'ente, evidenziate nelle imputazioni contabili di seguito indicate, per cui si esprime parere: FAVOREVOLE

Annotazioni o motivazioni del parere sfavorevole:

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

S/E	Codice	Cap.	Azione		Importo	Prenotazione		Impegno		Accertamento		CUP	CIG
					Euro	N.	Anno	N.	Anno	N.	Anno		
ENT RAT A	3010002	0	3001628	+	2.000,00					1329	2019		
Note:													
TOTALE ENTRATE:				+	2.000,00								
TOTALE SPESE:				+									

Genova li, 20/07/2020

**Sottoscritto dal responsabile
dei Servizi Finanziari
(POLESE BARBARA)
con firma digitale**



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Certificato di avvenuta pubblicazione

Atto Dirigenziale N. 1305 del 16/07/2020

UFFICIO
Servizio Tutela ambientale
Ufficio Rifiuti scarichi e bonifiche

Oggetto: AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE RILASCIATA CON PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE N. 2318 DEL 20.04.2012 E SS.MM.II. PER L'INSEDIAMENTO SITO IN VIA CONTURLI 33, COMUNE DI CARASCO. GESTORE: A-ESSE S.P.A.. RIESAME CON VALENZA DI RINNOVO AI SENSI DELL'ART. 29-OCTIES, TITOLO III - BIS, PARTE SECONDA DEL D.LGS. N. 152/2006 E S.M.I..

Si dichiara l'avvenuta regolare pubblicazione all'Albo Pretorio Online della Città Metropolitana di Genova dal 20/07/2020 al 04/08/2020 per 15gg. consecutivi.

Genova li, 19/08/2020

Sottoscritta
dall'Incaricato della Pubblicazione
(GAMBINO FRANCESCO)
con firma digitale